

**Delibera di Giunta - N.ro 2000/1608 - del 3/10/2000**

**Oggetto: DEFINIZIONE DEI CRITERI, PROCEDURE E MODALITA' PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI MEDIANTE MICROCHIPS**

Prot. n. (VET/00/36325)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge Regionale 7 aprile 2000, n° 27 riguardante "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- l'articolo 6, comma 4, della succitata legge ove si prevede che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Regione definisca i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante "microchip", in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una banca dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, dell'anagrafe canina comunale;
- l'articolo 8, comma 4, della succitata legge ove si prevede che, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, stabilisca le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure e i tempi per l'identificazione degli animali mediante "microchip", nonché l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani;

Ravvisata l'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dalle succitate norme, individuando procedure e modalità tali da assicurare, per quanto possibile, una coordinata e uniforme attuazione dell'identificazione dei cani mediante "microchips";

Ritenuto quindi, nella prima fase di applicazione, di dover demandare:

- alle Aziende Unità Sanitarie Locali, cui compete di collaborare con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina, lo svolgimento delle procedure per la fornitura ai Comuni dei "microchips" necessari;
- ai Comuni la distribuzione dei "microchips" ai proprietari dei cani, perché procedano all'identificazione degli stessi tramite medici veterinari;
- alla Provincia di Bologna, che si è dichiarata disponibile, la tenuta della banca dati regionale dei "microchips" assegnati ai Comuni, sulla base di apposita convenzione;

Ritenuto inoltre:

- di dover fissare al 1 gennaio 2001 la data a partir e dalla quale devono essere identificati mediante "microchips" i cani che vengono iscritti all'anagrafe e quelli già iscritti per i quali il tatuaggio identificativo dovesse risultare illeggibile;
- di dover consentire, su richiesta dei proprietari, l'identificazione mediante "microchips" anche dei cani già identificati mediante tatuaggio;

Richiamata la propria delibera n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante: "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera n. 2541/95;

- del parere favorevole e spresso dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti Dr. Giovanni Paganelli in merito alla regolarità tecnica della presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità Dr. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente delibera;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. A partire dal 1 gennaio 2001 i cani che vengono iscritti all'anagrafe e quelli già iscritti, per i quali il tatuaggio identificativo risulti

- illeggibile o non tatuati sulla base di certificazione veterinaria, devono essere identificati mediante "microchips" forniti dal Comune competente.
2. L'identificazione dei cani mediante inserimento sottocutaneo dei microchips è eseguita dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti.
  3. Il costo del "microchip" e quello dell'intervento veterinario di inserimento dello stesso sono a carico dei proprietari dei cani.
  4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al precedente punto 1) le Aziende Unità Sanitarie Locali, in applicazione dell'art. 4 comma 1 della L.R. 27/2000, collaborano con i Comuni nell'attuazione dell'anagrafe canina ed effettuano le procedure di acquisto dei microchips per la fornitura degli stessi ai Comuni, secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante.
  5. I Comuni, all'atto dell'iscrizione dei cani all'anagrafe, consegnano i microchips ai proprietari affinché gli stessi provvedano all'identificazione mediante medici veterinari.
  6. I Comuni, all'atto dell'iscrizione dei cani, rilasciano ai proprietari l'"attestato di iscrizione", in triplice copia, su modello conforme all'allegato B alla presente deliberazione di cui è parte integrante.
  7. Il veterinario che esegue l'intervento di identificazione dell'animale, a comprova dell'avvenuta identificazione, rilascia specifica attestazione, comprensiva del referto segnaletico, sul modello di "attestato di iscrizione" trattenendone una copia. Il veterinario inoltre tiene registrazione dei microchips inseriti mediante il modello di riepilogo di cui all'allegato C alla presente deliberazione di cui è parte integrante.
  8. I proprietari dei cani, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al Comune competente copia dell'attestato di iscrizione completato con l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi dell'anagrafe. I Comuni sono tenuti periodicamente ad effettuare accertamenti sui proprietari che non hanno trasmesso copia dell'attestato di iscrizione.
  9. I proprietari di cani iscritti all'anagrafe e identificati mediante tatuaggio divenuto illeggibile, o non tatuati, o che comunque intendano identificare gli animali anche mediante microchips, devono farne richiesta al Comune competente e devono seguire la procedura analoga a quella per i cani di prima iscrizione. Il Comune integra l'iscrizione all'anagrafe con il nuovo codice identificativo.
  10. I cani eventualmente già identificati mediante microchips e quelli identificati mediante microchips in altre Regioni, mantengono tale identificativo a condizione che il "microchip" inserito sia compatibile con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A alla presente delibera e che il proprietario sia in possesso di un attestato comprovante tale identificazione.
  11. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero di cui all'art. 16 della L.R. 27/2000 e non idoneamente identificati devono essere identificati, a cura del gestore, mediante microchips forniti dal Comune sul cui territorio ha sede la struttura. I costi dei microchips e le spese di identificazione fanno parte del costo di gestione della struttura.
  12. Nell'ambito delle procedure d'acquisto di cui al precedente punto 4) o separatamente dalle stesse e in modo diretto, le Aziende Unità Sanitarie Locali e i Comuni procedono all'acquisto degli appositi lettori dei microchips, in modo da garantire, sul territorio, una dotazione minima pari a n° 1 lettore per ciascun distretto sanitario, n° 1 lettore per ciascun Comune e n° 1 lettore per ciascuna struttura di ricovero per cani. Le caratteristiche del lettore sono indicate in allegato A alla presente deliberazione. I veterinari che effettuano l'inserimento dei microchips devono essere dotati di lettore.

13. A supporto dell'anagrafe canina basata sul sistema identificativo mediante microchips deve essere istituita a livello regionale una banca dati informatizzata. A tal fine l'Assessore alla Sanità è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con la Provincia di Bologna, che si è dichiarata disponibile, per l'istituzione di tale banca dati, definendone le modalità di implementazione, di gestione e di sviluppo.
14. Per gli interventi di inserimento dei microchips da parte dei veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, i Direttori Generali definiscono l'apposita tariffa da porre a carico dei proprietari, tenendo conto che tale tariffa non può superare quella attualmente vigente per l'esecuzione dei tatuaggi identificativi. Per gli interventi eseguiti da veterinari liberi professionisti sui cani di proprietà si applica la tariffa prevista dai competenti Ordini provinciali dei veterinari. I Comuni, per il tramite dei Comitati Provinciali di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 27/2000, possono stipulare accordi con i competenti Ordini provinciali dei veterinari in merito alla tariffa da applicarsi per le prestazioni veterinarie di identificazione dei cani in situazioni di particolare rilevanza sociale o di interesse pubblico. Per l'identificazione dei cani ricoverati nelle strutture pubbliche o convenzionate, fatti salvi gli accordi specifici con gli Ordini dei veterinari e l'Azienda U.S.L., la tariffa fissata dall'Azienda U.S.L. è da intendersi quale tariffa massima.

- - -

Allegato A

Criteria e modalità per l'acquisto e la fornitura dei microchips per l'identificazione dei cani e dei relativi lettori (trasceiver).

Le Aziende Unità Sanitarie Locali provvedono ad espletare le procedure di acquisto e fornitura dei microchips (trasponder) per l'identificazione elettronica dei cani, sulla base dei seguenti criteri e modalità.

Tempi di acquisto e fornitura dei microchips

- A. Le procedure di acquisto devono essere completate entro il 15 novembre 2000
- B. Tali procedure possono prevedere:
1. la fornitura complessiva a carico dell'Azienda U.S.L. che procederà successivamente all'assegnazione ai Comuni;
  2. l'ordine complessivo da parte dell'Azienda U.S.L. con indicazione di fornitura diretta e a carico di ciascun Comune;
- Nel primo caso le Aziende U.S.L. forniranno i microchips ai Comuni unitamente a bollettini di versamento precompilati, mediante i quali i proprietari dei cani dovranno rimborsare alle Aziende U.S.L. il costo dei microchips.
  - Nel secondo caso i Comuni recupereranno il costo dei microchips dai proprietari all'atto della loro consegna.
- A. Il primo acquisto deve riguardare una fornitura pari almeno al fabbisogno per il biennio 2001-2002, stimato sui dati storici di iscrizione, di reidentificazione, del numero dei cani non tatuati e di quello dei cani ricoverati nelle strutture di ricovero. Gli acquisti successivi dovranno avere ordinariamente cadenza annuale.
- B. Le assegnazioni o le forniture ai Comuni devono essere assicurate entro il 15 dicembre 2000. Negli acquisti successivi il fornitore deve garantire la fornitura entro 20 giorni dall'ordine.

Caratteristiche dei microchips e dei lettori

Il sistema per l'identificazione elettronica dei cani si basa sul principio di identificazione con radiofrequenza (RFID) ed è costituito dai microchips e dai lettori.

I prodotti costituenti il sistema devono essere conformi, per quanto riguarda la struttura codice ed i protocolli di commercializzazione del sistema, alla norma ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) standard 11784 e 11785 ISO, attualmente pubblicati sotto forma DIS-ISO (Draft International Standard ISO), riguardante la definizione degli standard di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDX-B + HDX).

La conformità del sistema deve risultare da specifica certificazione rilasciata dall'organismo competente (ISO) o da altra autorità da esso riconosciuta o dovrà comparire sotto forma di contrassegno ufficialmente riconosciuto sulla strumentazione fornita.

#### A. MICROCHIPS

1. I microchips devono essere conformi alla norma ISO 11784 con la specifica precisazione affinché i microchips siano a 15 cifre, indispensabili per contenere il codice ISO (FDX-B ed HDX).
2. Il materiale di rivestimento esterno deve essere biocompatibile nonché dotato di sistema di ancoraggio ai tessuti, sempre in materiale biocompatibile, così da impedire la migrazione nei tessuti dell'ospite. La biocompatibilità del materiale deve essere supportata da un'adeguata documentazione comprovante i risultati delle esperienze maturate, sia sperimentali che di campo.
3. Il codice di identificazione deve essere unico, irripetibile e imm modificabile.
4. Ciascun microchip deve essere presentato in confezione monouso (blister o altro idoneo involucro) sterile, alloggiato in ago indolore pronto all'uso, anch'esso sterile.
5. La confezione deve essere in materiale resistente, sigillata e facilmente apribile.
6. Ciascuna confezione deve essere munita di:
  - etichetta esterna che deve recare in maniera visibile il codice a barre ed il numero di codice contenuto nel microchip;
  - n° 4 fustelle adesive interne con codice a barre leggibile con penna ottica, riportante il codice contenuto nel microchip;
  - un foglietto illustrativo con le istruzioni per l'uso, in lingua italiana.
1. L'imballaggio deve essere in scatole di cartone, resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione, chiuse ermeticamente e sigillate. Ogni scatola deve riportare a caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di materiale contenuto, la quantità, il lotto di fabbricazione, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore e del fornitore (se non produttore), la validità del prodotto se dovuta.

#### A. LETTORI

1. I lettori devono avere le medesime caratteristiche relative alla norma ISO 11785 ed essere in grado di leggere i microchips che utilizzano i sistemi di trasmissione FDX-B e HDX a 15 cifre ed eventualmente i sistemi di trasmissione precedenti (FDX-A tipo FECAVA).
2. La confezione deve essere resistente all'umidità e agli insulti meccanici, sigillata e facilmente apribile. Ciascuna confezione deve essere inoltre munita di custodia antiurto e libretto illustrativo con le istruzioni per l'uso e la manutenzione, in lingua italiana.
3. L'imballaggio deve essere in contenitori resistenti, chiusi ermeticamente e sigillati. Ogni contenitore d'imballaggio deve riportare a caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di materiale contenuto, la quantità il lotto di fabbricazione, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore e del fornitore (se non produttore).

#### ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA

Oltre a quanto già indicato per quanto riguarda i tempi di fornitura, le caratteristiche dei prodotti, il loro confezionamento ed imballaggio, va precisato che il fornitore, all'atto della fornitura dei microchips, deve contestualmente garantire la trasmissione all'Azienda Unità Sanitaria Locale, su supporto informatico, dell'elenco dei codici dei microchips forniti.

- - -

Allegato B

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Comune di \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_



N. TOTALE MICROCHIPS "XXXXXXXXXXXX".

TIMBRO E FIRMA

**\*\*\* Fine Testo \*\*\***